

Il Dirigente

Letta la Relazione del Gruppo di Lavoro istituito con nota del 7 febbraio 2024 prot. n. 71/2024 e coordinato dal Giudice di appello Valeria Pierfelici, per la *compliance* alle Raccomandazioni FATF/GAFI a seguito degli specifici rilievi contenuti nel Rapporto del V Ciclo di valutazione di Moneyval “*relativamente alle competenze anche interdisciplinari riservate all’Autorità giudiziaria*”;

Richiamati i precedenti Atti organizzativi con i quali sono state adottate misure per contrastare la prescrizione dei reati, sono state indicate le priorità di trattazione dei procedimenti ed è stata ribadita la necessità di svolgere indagini finanziarie parallele;

ricorda

1. che con l’atto organizzativo del 4 novembre 2020, prot. n. 48/D/2020, dato atto che i dati statistici evidenziavano “*serie e consistenti criticità nel settore della giurisdizione penale, a causa dell’elevato numero di procedimenti pendenti e dell’imponente arretrato che si è progressivamente formato – costituito da una quota considerevole da procedimenti prescritti o prossimi alla prescrizione riscontrati in uno degli uffici inquirenti*”, erano aumentate le risorse destinate al settore penale, erano fissati i “*criteri di priorità*” da osservare “*con riguardo ai procedimenti per i quali è prossima la prescrizione del reato o che hanno ad oggetto reati in materia di terrorismo, corruzione, riciclaggio, misure cautelari personali e reali, confisca dei proventi illeciti, cooperazione internazionale, con particolare riguardo alle rogatorie, così perseguendo il più alto grado di celerità e di efficacia nella collaborazione con le Autorità estere richiedenti, soprattutto in relazione all’individuazione, congelamento, sequestro, confisca e*

recupero dei beni strumentali e dei proventi di reato”; si disponeva altresì che *“tenuto conto dell’esito della seconda valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino, nonché della relativa ‘Strategia nazionale in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 2020-2022’ e del ‘Piano di azione’ ad essa allegato, i richiamati criteri di priorità dovranno trovare attuazione conformemente agli esiti della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino, come emerge dal documento allegato (All. 1). I Magistrati dovranno prestare la massima attenzione all’individuazione dei flussi di denaro illecito e alla messa in sicurezza dei relativi proventi, anche se non più disponibili in territorio, facendo ricorso agli strumenti internazionali a disposizione. Con riferimento allo svolgimento di indagini parallele al reato presupposto di riciclaggio si raccomanda il ruolo proattivo delle autorità per avviare contestuali ed ulteriori indagini volte all’approfondimento di eventuali condotte di occultamento di denaro generato proprio mediante la commissione del reato in esame. Durante ogni fase del procedimento dovranno trovare ampio impiego tutti i canali di cooperazione, sia domestici che internazionali”*.

2. che con l’Atto organizzativo del 5 ottobre 2022, prot. n. 415/D/2022, dato atto del *“concreto rischio di prescrizione di un numero non esiguo di reati in alcuni procedimenti penali”*, erano predisposte misure di contrasto, fermi restando i criteri di priorità, ulteriormente rafforzate con l’Atto organizzativo del 27 aprile 2023, prot. n. 224/D/2023.

conferma

che l’Autorità Giudiziaria, attesa l’importanza della collaborazione internazionale per il contrasto alla criminalità transnazionale, deve finalizzare

la sua attività – in ogni fase e grado del processo – al contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti, in applicazione degli standard FATF/GAFI, predisponendo ed attuando specifiche *policies* mirate a:

- arginare il rischio che San Marino possa essere il tramite per operazioni complesse di riciclaggio che si svolgono attraverso plurime giurisdizioni estere;
- concentrare l'attenzione sui reati presupposto del riciclaggio commessi all'estero;
- effettuare sistematicamente indagini parallele sui reati presupposto del riciclaggio che generano proventi finanziari.

che i Giudici penali, considerando nell'organizzazione del lavoro giudiziario non solo la prescrizione del reato ma anche il tipo di reato e le indagini e/o provvedimenti richiesti, nonché concludendo di regola i procedimenti nel termine *ragionevole* indicato dalla giurisprudenza della Corte Edu, debbono osservare in ogni fase e grado del processo le seguenti priorità:

- procedimenti per i quali è prossima la prescrizione del reato;
- procedimenti che hanno ad oggetto:
 - a) la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico (es. reati in materia di terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, e loro finanziamento);
 - b) l'allarme sociale generato dai fatti oggetto del processo (es. corruzione, coinvolgimento della malavita organizzata ecc.);
 - c) la rilevanza per l'economia (es. riciclaggio, reati presupposto e relativi ai c.d. *virtual assets*);
 - d) le misure cautelari personali e reali;

- e) la confisca dei proventi illeciti;
 - f) le fattispecie con vittime vulnerabili o minori o parti civili costituite (con particolare riguardo alle lesioni derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali);
 - g) gli atti persecutori, gli atti di violenza contro le donne e di genere o di violenza domestica e i maltrattamenti in ambito familiare, la tratta delle persone.
- procedure di estradizione;
 - procedure attinenti alla cooperazione internazionale, con particolare riguardo alle rogatorie, per le quali va perseguito il più alto grado di celerità e di efficacia nella collaborazione con le Autorità estere richiedenti, soprattutto in relazione all'individuazione, congelamento, sequestro e recupero dei beni strumentali e dei proventi di reato, nonché all'individuazione dei responsabili di reati presupposto del riciclaggio, e alle altre attività richieste in relazione alle fattispecie di reato sopra indicate.

dispone

1. I Giudici Inquirenti debbono avviare indagini finanziarie parallele nel caso di reati che generano proventi finanziari al fine di rilevare autonomamente eventuali condotte di riciclaggio, indicando espressamente nei provvedimenti la delega specifica alla Polizia Giudiziaria/AIF e in quelli conclusivi:

- a) nei provvedimenti di archiviazione che la delega ha avuto esiti infruttuosi;
- b) nel rinvio a giudizio che il reato contestato è emerso a seguito di indagini finanziarie parallele.

Ai sensi del Protocollo tra Tribunale e AIF i Giudici inquirenti possono delegare ad AIF lo svolgimento di indagini finanziarie - indipendentemente dalla rilevanza dei presunti proventi illeciti – quando siano particolarmente complesse, dandone adeguata motivazione nel provvedimento.

L'Esperto Informatico del Tribunale crea un'apposita cartella, con una maschera già impostata e condivisa tra i Giudici inquirenti, i quali sono tenuti ad imputare i dati relativi ai procedimenti penali nei quali sono state delegate/effettuate indagini parallele (ad es. il numero del procedimento, il reato per il quale si procede, il numero ed i dati identificativi dei soggetti coinvolti – persone fisiche/giuridiche, cittadinanza/nazionalità – ecc.), con il relativo esito (positivo/negativo, provvedimenti cautelari, per i sequestri gli importi). L'accesso alla cartella può essere consentito dall'Esperto informatico ai membri del richiamato Gruppo di Lavoro.

2. I Giudici inquirenti debbono prestare speciale attenzione alla responsabilità penale delle persone giuridiche, iscrivendole immediatamente nel registro delle notizie di reato quando emerge il loro coinvolgimento nei fatti per cui si procede, effettuando specifiche indagini per l'emersione della loro eventuale responsabilità.

3. I Giudici penali debbono fornire ad AIF e a BCSM il *feedback* delle segnalazioni di reato da loro depositate che hanno originato procedimenti penali per riciclaggio o per reati presupposto. A tal fine, inseriscono nei provvedimenti conclusivi della fase o del grado o in quelli esecutivi l'ordine alla Cancelleria di trasmettere tali provvedimenti ai segnalanti, unitamente ai provvedimenti di sequestro a fini di confisca e ai provvedimenti di esecuzione

delle confische, nei quali va indicata la natura (diretta, per equivalente, senza condanna) con i relativi importi.

dispone

A. Rogatorie passive

- I Giudici incaricati provvedono all'evasione delle richieste di assistenza giudiziaria con sollecitudine e nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei criteri di priorità sopra indicati. Per assicurare l'efficacia della collaborazione internazionale, comunicano alle Autorità estere l'eventuale esistenza di procedimenti interni per i medesimi fatti o per fatti collegati e le eventuali richieste di assistenza pervenute da altre Autorità giudiziarie, previo consenso delle stesse.
- I Giudici debbono compilare le schede che saranno predisposte in una cartella condivisa, perché il Cancelliere possa aggiornare il registro, il tracciamento del percorso seguito nell'evasione e il monitoraggio dei tempi di evasione.

B. Rogatorie attive

- I Giudici inquirenti promuovono attivamente la collaborazione con le Autorità estere quando dalle indagini o dalla collaborazione internazionale emergono fatti costituenti ipotesi di reato commessi (anche in parte) nelle loro giurisdizioni o vi siano comunque coinvolti soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti/cittadini/di nazionalità estera, osservando i medesimi criteri di priorità stabiliti per le rogatorie passive.

- i Giudici inquirenti, per l'aggiornamento dei registri, debbono comunicare al Cancelliere, mediante la compilazione di un'apposita scheda che sarà inserita in una cartella condivisa, le rogatorie attive trasmesse, con il numero del procedimento al quale si riferiscono, la giurisdizione richiesta, il reato per il quale si procede, i dati identificativi dei soggetti coinvolti (numero delle persone, se trattasi di persone fisiche o giuridiche, residenza, cittadinanza/nazionalità), l'entità dei presunti proventi dell'attività illecita ecc., unitamente alle risposte pervenute con i relativi esiti (es. importi sequestrati), compilando le schede che saranno predisposte. Il Cancelliere imputa in tempo reale tali dati nei registri di cancelleria per il tracciamento del percorso e il monitoraggio dei tempi di evasione.
- i Giudici inquirenti, fermo il dovere di compilare le relative schede per i procedimenti pendenti e di nuova iscrizione, entro il 31 dicembre 2024 devono compilare le schede anche per i procedimenti rogatoriali definiti nel periodo 2020-2024. Il Cancelliere provvede all'aggiornamento dei registri.

raccomanda

ai Giudici inquirenti e decidenti, considerata l'importanza della formazione e del dovere di “*aggiornarsi con regolarità e ampliare il proprio bagaglio professionale*” (art. 12, comma 1 l. cost. n. 1/2021), nonché della specializzazione professionale richiesta per l'efficacia del contrasto alla criminalità economico/finanziaria:

- di frequentare i corsi di formazione organizzati in materia di indagini complesse per il contrasto al riciclaggio transnazionale, al terrorismo e

alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al loro finanziamento;

- di partecipare ai *trainings* organizzati da Moneyval, FATF/GAFI e da altri organismi internazionali, che saranno segnalati dal Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini in collaborazione con AIF, e di frequentare i corsi per i valutatori (*legal experts*) organizzati da Moneyval;
- di frequentare i corsi *on-line* organizzati da ECOFEL sui c.d. *virtual assets*, accessibili, previa registrazione, al link <http://ecofel.org/>.

manda

ai Giudici penali, per assicurare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni in materia, di predisporre, entro il 30 settembre 2024, un progetto di Linee Guida, da sottoporre all'approvazione del Dirigente, con le quali:

- a) si stabiliscono i principi ed i criteri uniformi in base ai quali i Giudici inquirenti attribuiscono le deleghe di polizia giudiziaria ai diversi Corpi o a Gruppi interforze;
- b) si individuano *policies* uniformi in base alle quali i Giudici inquirenti effettuano la ricerca proattiva e sistematica di assistenza giudiziaria presso le giurisdizioni estere (soprattutto diverse dall'Italia), per rimediare all'esiguo numero di rogatorie attive verso questi Paesi;
- c) si crea una *check list* da seguire nelle richieste di assistenza giudiziaria a più giurisdizioni quando vi sia o possa esservi un contesto internazionale con molteplici società e titolari effettivi esteri, o con transazioni con soggetti situati in più giurisdizioni;

- d) si fissano principi uniformi in materia di sequestri, confische e rogatorie internazionali attive e passive, con specifico riferimento ai presupposti e ai reclami;
- e) si indicano procedure uniformi per l'attuazione delle presenti disposizioni.

Milano – San Marino, 11 luglio 2024

Il Dirigente

Giovanni Canzio

